

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2057/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2058/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	3
Regolamento (CE) n. 2059/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 2060/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	8
Regolamento (CE) n. 2061/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	10
Regolamento (CE) n. 2062/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	12
Regolamento (CE) n. 2063/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	14
Regolamento (CE) n. 2064/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	16
Regolamento (CE) n. 2065/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	18

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2066/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	20
Regolamento (CE) n. 2067/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	22
Regolamento (CE) n. 2068/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	23
Regolamento (CE) n. 2069/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	25
Regolamento (CE) n. 2070/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese	27
* Decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione, del 29 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 284/2000/CECA che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari dell'India e di Taiwan, e che accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Sudafrica	32
* Regolamento (CE) n. 2072/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, nonché modifica del regolamento (CE) n. 1585/2000 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	34
* Regolamento (CE) n. 2073/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali	38
* Regolamento (CE) n. 2074/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao	44
* Regolamento (CE) n. 2075/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)	46
Regolamento (CE) n. 2076/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 233 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	53
Regolamento (CE) n. 2077/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 61 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	54

Regolamento (CE) n. 2078/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	56
Regolamento (CE) n. 2079/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	59
Regolamento (CE) n. 2080/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	61
Regolamento (CE) n. 2081/2000 della Commissione, del 29 settembre 2000, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM	64

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/583/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 settembre 2000, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2735]**

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/584/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 29 settembre 2000, che proroga e modifica la posizione comune 1999/206/PESC relativa all'Etiopia e all'Eritrea, per quanto riguarda l'embargo sulle armi destinate all'Etiopia e all'Eritrea**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2057/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,9
	064	69,3
0707 00 05	999	86,6
	052	91,1
	628	145,8
0709 90 70	999	118,5
	052	67,6
	999	67,6
0805 30 10	052	64,3
	388	59,7
	524	71,0
	528	62,9
0806 10 10	999	64,5
	052	90,2
	064	71,8
	400	206,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	122,7
	388	86,1
	400	57,1
	512	87,9
	800	167,2
	804	85,5
0808 20 50	999	96,8
	052	91,2
	064	62,1
0809 30 10, 0809 30 90	999	76,7
	052	144,9
	999	144,9
0809 40 05	052	93,4
	060	80,9
	064	54,0
	066	95,2
	400	126,1
	624	170,3
	999	103,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2058/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1888/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,90 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,90 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	73,91 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,90 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,90 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2059/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2030/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2030/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2030/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 243 del 28.9.2000, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,78 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,22 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,78 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,22 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,90
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	38,90
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	38,90
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3890

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2060/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2000****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 37,001 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 43,787 EUR/100 kg per la Spagna,
- 24,759 EUR/100 kg per la Grecia,
- 69,299 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2061/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1845/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	36,00	36,00	36,00	39,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	36,00	36,00	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2062/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	33,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2063/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo (1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco (1005 90 00)	33,00	33,00
Frumento duro (1001 10 00)	17,00	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2064/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	145,00
Rotture di riso (1006 40)	32,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2065/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2000****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	145,00	145,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2066/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1321/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le mandorle sgusciate, le arance, i limoni, le uva da tavola, le pesche e le pesche noci.
- (3) Tali superamenti non compromettono il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B

richiesti dal 1° luglio al 15 settembre 2000 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti dal 1° luglio al 15 settembre 2000, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 149 del 23.6.2000, pag. 11.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 15 settembre 2000

Prodotto	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	100 %	18,0
Mandorle senza guscio	100 %	45,0
Nocciole con guscio	—	—
Nocciole senza guscio	100 %	103,0
Noci comuni con guscio	—	—
Arance	100 %	45,0
Limoni	100 %	40,0
Uve de tavola	100 %	23,0
Mele	100 %	36,0
Pesche e pesche noci	100 %	27,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2067/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1888/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, ha precisato

tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2038/1999, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base. In conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 34,160 EUR per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 25.7.1978, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2068/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	38,90	38,90

**REGOLAMENTO (CE) N. 2069/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 ⁽²⁾, della Commissione, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁵⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 25,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	42,28 68,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2070/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 20 368 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento danese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 20 368 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 20 368 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.
2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.
3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 ottobre 2000, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 17 maggio 2001, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento danese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾
- e
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese

supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 2070/2000
- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 2070/2000
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2070/2000
- Σικαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2070/2000
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 2070/2000
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 2070/2000
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 2070/2000
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 2070/2000
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 2070/2000

⁽¹⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2070/2000
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 2070/2000.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 75 EUR per tonnellata, di cui 50 EUR/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 25 EUR/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- l'importo di 25 EUR/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità,

- l'importo di 50 EUR/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Jylland	20 368

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

[Articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2070/2000]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — % Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo di intervento danese

[Regolamento (CE) n. 2070/2000]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti DG AGRI-C-1:

- Telex 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);
- Telefax (02) 296 49 56,
(02) 295 25 15.

**DECISIONE N. 2071/2000/CECA DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

recante rettifica della decisione n. 284/2000/CECA che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari dell'India e di Taiwan, e che accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Sudafrica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 1889/98/CECA della Commissione, del 3 settembre 1998, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 13 e 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 284/2000/CECA della Commissione ⁽²⁾ contiene alcune inesattezze frutto d'errori.
- (2) Al fine di eliminare tali inesattezze è necessario procedere alla rettifica di detta decisione con effetto dall'entrata in vigore della medesima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 284/2000/CECA è così rettificata:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, nella tabella, la casella che riguarda l'India è sostituita dalla seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio compensativo (%)	Codice addizionale TARIC
«India	Essar Steel Ltd, 27th KM, Surat Hazira Road, Hazira 394270, Dist: Surat, State: Gujarat	4,9	A119
	The Steel Authority of India Limited, Central Marketing Organisation, Transport and Shipping Department, Ispat Bhawan, 40, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta — 700 071	12,3	A120
	Tata Iron & Steel Company Limited, 43 Chowringhee Road, Calcutta — 700 071	6,4	A121
	Tutte le altre società	13,1	A999»

- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla seguente:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
«Essar Steel Ltd, 27th KM, Surat Hazira Road, Hazira 394270, Dist: Surat, State: Gujarat	India	A083
The Steel Authority of India Limited, Central Marketing Organisation, Transport & Shipping Department, Ispat Bhawan 40, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta — 700 071	India	A084
Tata Iron & Steel Company Limited, 43 Chowringhee Road, Calcutta — 700 071	India	A075»

⁽¹⁾ GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 5 febbraio 2000.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2072/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, nonché modifica del regolamento (CE) n. 1585/2000 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 618/98 ⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi europei. Esso dev'essere modificato conformemente alle disposizioni concernenti il settore delle carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1727/2000.
- (2) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 1898/97 nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, importati con titoli utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2000, rientra nel campo d'applicazione degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁵⁾.
- (3) Al fine di garantire la corretta gestione dei quantitativi occorre stabilire un termine ultimo di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingente.
- (4) Al fine di agevolare gli scambi di carni suine ed armonizzare i livelli delle cauzioni connesse ai titoli d'importazione nei settori delle carni occorre riesaminare l'importo della cauzione fissato dal regolamento (CE) n. 1898/97.

- (5) Si impone l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 1727/2000.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1585/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ fissa i quantitativi, a norma del regolamento (CE) n. 1898/97, disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000. Esso dev'essere modificato conformemente ai nuovi quantitativi annuali figuranti all'allegato I del presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/97 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94».
- 2) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H1, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12/13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione».
- 3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Al fine dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

⁽¹⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 82 del 19.3.1998, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 53.

Tuttavia, i titoli non sono validi oltre il 30 giugno dell'anno del rilascio.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

4) Il testo dell'articolo 6 è sostituito da testo seguente:

«Articolo 6

Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/100 kg».

5) Nell'allegato I, la parte A è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1585/2000 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio applicabile	Quantitativo annuo dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4705	1	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri	esenzione	8 750	875	(²)
09.4706	2	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	esenzione	900	90	(²)
09.4704	3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina, salate o in salamoia	esenzione	1 000	100	(²)
09.4708	4	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	40 000	4 000	(²) (³)
09.4727	H1	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	164 EUR/t	2 400	240	

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(²) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(³) Esclusi i filetti presentati separatamente.»

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
1	3 289,5
2	301,9
3	490,0
4	14 668,7
H1	1 200,0
5	1 875,0
6	1 297,0
7	5 190,5
8	875,0
9	6 375,0
10/11	3 282,5
12/13	1 437,5
14	187,5
15	562,5
16	1 062,5
17	7 812,5

**REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5, e l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 5, primo e secondo comma, dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2038/1999, stabilisce che il quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione debba essere ridotto anteriormente al 1° ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo concluso in conformità dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.
- (2) Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2000/01 mostrano l'esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall'accordo citato per la campagna in esame. È pertanto necessario stabilire la differenza di cui ridurre il quantitativo garantito e precisare la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall'altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti di ripartizione fissati a tale scopo.
- (3) In conformità dell'articolo 26, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro, o eventualmente la somma delle quote A e la somma delle quote B relative al prodotto in questione assegnate a tali imprese.
- (4) A norma dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, una riduzione del quantitativo garantito comporta necessariamente una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. Si deve pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni massimi presunti e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(5) Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, della riduzione applicabile a ciascuna impresa produttrice stabilita sul loro territorio e per la comunicazione dei relativi dati.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, il quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione nel settore dello zucchero è ridotto di una differenza pari a 498 800 tonnellate, espressa in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2000/01.

2. La differenza di cui al paragrafo 1 è ripartita per prodotto e per regione conformemente all'allegato I.

Nell'allegato II figurano i quantitativi di base, dopo aver detratto la differenza, da utilizzare per l'attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2000/01.

3. Anteriormente al 1° novembre 2000, gli Stati membri stabiliscono la differenza, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all'applicazione di detta differenza, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2000/01.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 2000, le differenze e le quote A e B modificate di ciascuna impresa produttrice stabilita sul loro territorio.

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999, i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di una quantità pari a 8 365 tonnellate, espressa in zucchero bianco.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi conformemente all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione per prodotto e per regione della differenza che rappresenta la riduzione del quantitativo garantito

1. Quantitativi di base A

Regioni	Differenza per lo zucchero A ⁽¹⁾	Differenza per l'isoglucosio A ⁽²⁾	Differenza per lo sciroppo di inulina A ⁽³⁾
della Danimarca	13 012,0	0,0	0,0
della Germania	81 119,6	1 035,3	0,0
della Germania (regione articolo 28)	26 402,8	0,0	0,0
della Grecia	5 907,7	377,2	0,0
della Spagna	12 654,7	1 650,0	0,0
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	101 983,4	606,6	624,1
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	9 229,8	0,0	0,0
dell'Irlanda	3 707,6	0,0	0,0
dell'Italia	39 453,5	593,9	0,0
dei Paesi Bassi	25 536,6	266,2	2 058,7
dell'Austria	10 844,0	0,0	0,0
del Portogallo (continentale)	1 111,0	290,1	0,0
della regione autonoma della Azzorre	185,1	0,0	0,0
della Finlandia	2 718,0	229,9	0,0
della Svezia	6 852,3	0,0	0,0
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	22 096,9	2 240,0	5 891,8
del Regno Unito	21 186,2	841,3	0,0

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999.

2. Quantitativi di base B

Regione	Differenza per lo zucchero B ⁽¹⁾	Differenza per l'isoglucosio B ⁽²⁾	Differenza per lo sciroppo di inulina B ⁽³⁾
della Danimarca	3 833,4	0,0	0,0
della Germania	24 960,3	243,8	0,0
della Germania (regione articolo 28)	8 124,0	0,0	0,0
della Grecia	590,7	88,8	0,0
della Spagna	527,1	176,0	0,0
della Francia (metropolitana)	30 245,7	157,9	146,7
di dipartimenti francesi d'oltremare	986,7	0,0	0,0
dell'Irlanda	370,7	0,0	0,0
dell'Italia	7 420,0	139,9	0,0
dei Paesi Bassi	6 735,6	62,7	483,5
dell'Austria	2 531,0	0,0	0,0
del Portogallo (continentale)	111,0	68,3	0,0
della regione autonoma della Azzorre	18,7	0,0	0,0
della Finlandia	271,7	23,0	0,0
della Svezia	685,4	0,0	0,0
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	4 744,5	616,0	1 387,0
del Regno Unito	2 118,8	224,4	0,0

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

ALLEGATO II

Quantitativi di base che servono per attribuire le quote di produzione A e B, dopo la riduzione del quantitativo garantito

I. Quantitativi di base A

Regioni	Quantitativi di base per lo zucchero A ⁽¹⁾	Quantitativi di base per l'isoglucosio A ⁽²⁾	Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina A ⁽³⁾
della Danimarca	314 988,0	0,0	0,0
della Germania	1 908 880,4	27 846,7	0,0
della Germania (regione articolo 28)	621 300,2	0,0	0,0
della Grecia	284 092,3	10 144,8	0,0
della Spagna	947 345,3	73 350,0	0,0
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	2 458 016,6	15 280,4	19 366,9
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	426 770,2	0,0	0,0
dell'Irlanda	178 292,4	0,0	0,0
dell'Italia	1 280 546,5	15 975,1	0,0
dei Paesi Bassi	664 463,4	7 159,8	63 935,3
dell'Austria	305 685,0	0,0	0,0
del Portogallo (continentale)	62 525,4	7 803,8	0,0
della regione autonoma delle Azzorre	8 905,8	0,0	0,0
della Finlandia	130 715,0	10 615,1	0,0
della Svezia	329 511,7	0,0	0,0
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	657 903,1	54 427,0	169 685,2
del Regno Unito	1 018 813,8	20 854,7	0,0

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999.

2. Quantitativi di base B

Regioni	Quantitativi di base per lo zucchero B ⁽¹⁾	Quantitativi di base per l'isoglucosio B ⁽²⁾	Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina B ⁽³⁾
della Danimarca	92 795,9	0,0	0,0
della Germania	587 352,6	6 558,2	0,0
della Germania (regione articolo 28)	191 173,0	0,0	0,0
della Grecia	28 409,3	2 389,2	0,0
della Spagna	39 472,9	7 824,0	0,0
della Francia (metropolitana)	728 987,1	3 977,1	4 561,3
dei dipartimenti francesi d'oltremare	45 613,3	0,0	0,0
dell'Irlanda	17 829,3	0,0	0,0
dell'Italia	240 830,0	3 762,1	0,0
dei Paesi Bassi	175 264,4	1 686,3	15 058,5
dell'Austria	71 350,0	0,0	0,0
del Portogallo (continentale)	6 252,6	1 837,8	0,0
della regione autonoma delle Azzorre	890,4	0,0	0,0
della Finlandia	13 071,3	1 062,0	0,0
della Svezia	32 950,6	0,0	0,0
del'Unione economica belgo-lussemburghese	141 255,5	14 967,0	39 961,0
del Regno Unito	101 881,2	5 562,6	0,0

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

ALLEGATO III

Ripartizione per Stato membro della riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie, espressa in zucchero bianco

	Riduzione	Fabbisogni massimi presunti dopo aver applicato la riduzione
a) Finlandia	282 tonnellate	59 718 tonnellate
b) Francia metropolitana	1 397 tonnellate	295 603 tonnellate
c) Portogallo continentale	1 373 tonnellate	290 627 tonnellate
d) Regno Unito	5 313 tonnellate	1 124 687 tonnellate

**REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità e Macao sul commercio dei prodotti tessili ⁽³⁾, siglato il 19 luglio 1986 e modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie ed esercizi contingentali.
- (2) Macao ha presentato richieste il 27 giugno e il 24 agosto 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti da Macao rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È opportuno accogliere le richieste.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Macao, secondo le modalità indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 24.

⁽³⁾ Approvato con decisione 87/497/CEE del Consiglio (GU L 287 del 9.10.1987, pag. 47).

⁽⁴⁾ Approvato con decisione 95/131/CE del Consiglio (GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1).

ALLEGATO

- Categoria 4: uso anticipato di 560 120 pezzi dei limiti quantitativi 2001.
 - Categoria 5: uso anticipato di 523 200 pezzi dei limiti quantitativi 2001.
 - Categoria 6: uso anticipato di 564 240 pezzi dei limiti quantitativi 2001.
 - Categoria 7: uso anticipato di 219 840 pezzi dei limiti quantitativi 2001.
 - Categoria 8: riporto di 384 900 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 13: riporto di 410 950 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 15: riporto di 26 450 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 18: riporto di 222 800 chilogrammi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 21: uso anticipato di 30 960 pezzi dei limiti quantitativi 2001.
 - Categoria 24: riporto di 106 150 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 26: uso anticipato di 47 480 pezzi dei limiti quantitativi 2001.
 - Categoria 27: riporto di 131 950 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 31: riporto di 439 350 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 73: riporto di 66 400 pezzi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 78: riporto di 92 100 chilogrammi verso i limiti quantitativi 2000.
 - Categoria 83: uso anticipato di 16 840 chilogrammi dei limiti quantitativi 2001.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2075/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

(1) Durante il periodo di adozione dei documenti di programmazione contenenti misure per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999, si è riscontrato che alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾ non consentivano di affrontare tutte le situazioni che avrebbero potuto presentarsi.

(2) Il presente regolamento intende pertanto chiarire o completare tali disposizioni per consentire un'applicazione più armoniosa del regolamento (CE) n. 1750/1999 a tutte le misure di sviluppo rurale, sia quelle inserite nella programmazione relativa alle regioni dell'obiettivo 1 o 2, sia quelle che formano parte della programmazione relativa allo sviluppo rurale. Pertanto, la maggior parte delle modifiche deve avere la stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 1750/1999, ossia il 1° gennaio 2000.

(3) L'esame dei documenti di programmazione ha rivelato che è molto difficile, per le aziende agricole situate in zone rurali che presentano problemi strutturali molto gravi, soddisfare le condizioni necessarie per ottenere un sostegno agli investimenti, previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Occorre permettere agli Stati membri di accordare, per piccoli investimenti, un periodo di tempo per conformarsi a tali condizioni.

(4) Per quanto riguarda l'insediamento dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo

1, devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per il 2000, il periodo tra le domande e le decisioni di concessione potrebbe essere più lungo, dato che la maggior parte dei documenti di programmazione è adottata soltanto nel corso del secondo semestre. La condizione relativa all'età del giovane agricoltore, che dev'essere inferiore a 40 anni, potrebbe non essere più rispettata al momento della concessione del sostegno. È pertanto opportuno rendere più flessibile la norma prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 per le domande presentate nel 2000.

(5) Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere presentate nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Occorre estendere tale procedura agli altri documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2, laddove tali documenti comprendono misure dello stesso tipo.

(6) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione⁽³⁾, reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2000 della Commissione⁽⁴⁾ relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione orientamento del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno rendere le disposizioni di tale regolamento applicabili alle misure cofinanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, fatte salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1258/1999 del Consiglio⁽⁵⁾ e (CE) n. 1750/1999.

(7) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006⁽⁶⁾, è stata modificata allo scopo di precisare che le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione⁽⁸⁾, (CEE) n. 2079/92⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 2080/92⁽¹¹⁾, comprese le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti del 1992, formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri.

⁽³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁶⁾ GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.

⁽¹⁰⁾ GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 37.

⁽¹¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1920/2000⁽²⁾, prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. È quindi opportuno definire più precisamente ciò che è compreso nell'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione e adeguare di conseguenza la tabella finanziaria generale indicativa che figura al punto 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(8) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune⁽³⁾, gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario a determinate misure di sviluppo rurale. Occorre specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.

(9) Se gli Stati membri modificano elementi importanti dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, questi ultimi devono essere oggetto di una modifica che dev'essere approvata dalla Commissione. A fini di coerenza, è opportuno applicare le stesse condizioni per la modifica delle misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG nell'ambito dei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2. Risulta d'altronde che le attuali condizioni per modificare la dotazione finanziaria di ciascuna misura comporterebbero sistematicamente una modifica annuale dei documenti di programmazione, che appesantirebbe notevolmente la gestione dei programmi. Occorre quindi alleggerire tali condizioni.

(10) Per garantire una gestione efficace di tutte le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, occorre estendere l'applicazione delle disposizioni finanziarie e di controllo di cui al regolamento (CE)

n. 1750/1999 alle misure di sviluppo rurale comprese nei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 e finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

(11) Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/1999⁽⁵⁾, è stato oggetto di una modifica importante dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1750/1999. A fini di chiarezza, occorre adeguare i riferimenti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 1750/1999.

(12) Le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere comprese nelle informazioni che gli Stati membri devono fornire ogni anno entro il 30 settembre, conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1750/1999. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di controllo finanziario di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/97⁽⁷⁾, agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione⁽⁸⁾ e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione⁽⁹⁾.

(13) Il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è modificato come segue.

1) Alla fine dell'articolo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Se le aziende agricole sono situate in zone rurali in cui i problemi strutturali inerenti alla dimensione economica molto ridotta delle aziende rendono particolarmente difficile rispettare le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2002 e fatti salvi l'articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento e il secondo comma del presente articolo, prevedere un sostegno agli investimenti il cui costo totale sia inferiore a 25 000 EUR, volto a consentire il rispetto di tali condizioni entro un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla decisione di concessione del sostegno.»

⁽¹⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 231 del 13.9.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

⁽⁴⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 67 del 7.3.1997, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU L 154 del 21.6.1994, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU L 115 del 6.5.1994, pag. 6.

2) All'articolo 5, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per le domande presentate la prima volta nel corso dell'anno 2000, la condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento della presentazione della domanda.»

3) Il paragrafo 3 dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere proposte dagli Stati membri nell'ambito di piani di sviluppo rurale o nell'ambito dei documenti di programmazione presentati a titolo dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, quali previsti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.»

4) Alla sezione 1 del capo III, è aggiunto il seguente articolo 32 bis:

«Articolo 32 bis

Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione (*) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, si applica alle misure che rientrano nella programmazione di cui all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, fatte salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1258/1999 e dal presente regolamento.

(*) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.»

5) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Tale importo comprende:

- a) le spese relative alle misure presentate nell'ambito della nuova programmazione di sviluppo rurale, incluse quelle connesse alla valutazione prevista all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- b) le spese sostenute per le precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92;
- c) le spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione (*) recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale.

(*) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.»

6) All'articolo, 33, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Tale approvazione riguarda anche la ripartizione e l'impiego degli importi lasciati a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Tuttavia, tali importi non sono compresi nell'importo complessivo del sostegno comunitario di cui al paragrafo 2.»

7) All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

«Le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG devono essere debitamente giustificate, in particolare formendo i seguenti elementi:»

8) All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

«La Commissione approva con le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 48 e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le modifiche dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale e dei documenti unici di programmazione relativi all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, che:».

9) Le lettere d) ed e), del paragrafo 2, dell'articolo 35 sono sostituite dal testo seguente:

«d) modificano la dotazione finanziaria di una misura per oltre il 10 % rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione;

e) modificano il finanziamento supplementare, fornito attraverso un aiuto di Stato accordato a una delle misure, di oltre il 10 % rispetto all'importo previsto per l'intero periodo di programmazione e per la misura in questione, calcolato sulla base del documento di programmazione approvato dalla Commissione.»

10) All'articolo 35, dopo il primo comma del paragrafo 2 è inserito il testo seguente:

«Le lettere d) ed e) del primo comma non si applicano alle misure la cui dotazione finanziaria è inferiore del 5 % all'importo totale del programma per l'intero periodo di programmazione.»

11) All'articolo 35, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Le modifiche sono presentate alla Commissione in un'unica proposta per programma e al massimo una volta all'anno.»

12) All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per ciascun documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale e per ciascun documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG:

- a) un riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio in corso e previste sino alla fine di detto esercizio, coperte dal sostegno comunitario, quali definite all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento, e
- b) i preventivi di tali spese riveduti per gli esercizi successivi, sino alla fine del periodo di programmazione, tenendo conto della dotazione assegnata a ciascuno Stato membro.
- Tali informazioni sono trasmesse in forma di tabella, secondo un modello informatizzato fornito dalla Commissione.»
- 13) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 38*
- I servizi pagatori possono imputare, sulle spese del mese durante il quale viene adottata la decisione di approvazione del documento di programmazione di sviluppo rurale o del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, un anticipo pari ad un massimo del 12,5 % di una rata annuale media del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione, che copre le spese di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento.
- Gli Stati membri la cui valuta è diversa dall'euro alla data della contabilizzazione contabilizzano l'anticipo di cui al primo comma con il tasso di cambio valido il penultimo giorno lavorativo per la Commissione del mese precedente quello durante il quale l'anticipo è contabilizzato dai servizi pagatori.
- Detto anticipo costituisce un fondo di rotazione che verrà recuperato in linea di massima soltanto alla fine del periodo di programmazione per ciascun documento di programmazione, oppure al momento in cui l'importo complessivo delle spese pagate dal FEAOG, a cui si aggiunge l'importo dell'anticipo, raggiunge l'importo totale del contributo del FEAOG previsto nel documento di programmazione.»
- 14) All'articolo 39, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- «4. Il paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.»
- 15) Alla sezione IV del capo III, è aggiunto il seguente articolo 39 bis:
- «*Articolo 39 bis*
- Gli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento non si applicano alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.»
- 16) All'articolo 46, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
- «Durante il periodo di esecuzione di un impegno, le parcelle oggetto di sostegno non possono essere permutate, tranne che nel caso di diversa previsione nel documento di programmazione.»
- 17) All'articolo 47, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:
- «I controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6, 7, 7 bis e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3887/92.»
- 18) All'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. L'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4, 5, l'articolo 10 ter e l'articolo 10 septies, dello stesso regolamento si applica al sostegno correlato agli animali.
- L'articolo 11, paragrafo 1 bis, e l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano ad entrambi i tipi di sostegno.»
- 19) All'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. I regolamenti e le decisioni abrogati ai sensi del paragrafo 1, tranne l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96, gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 e gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94, restano applicabili alle azioni approvate dalla Commissione in virtù dei regolamenti di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 fino al 1° gennaio 2000.»
- 20) La tabella che figura al punto 8 dell'allegato è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.
- 21) Al punto 9.2.B dell'allegato, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— criteri per dimostrare la redditività economica (capi I, II, IV e VII),».
- 22) Al punto 9.3.I.B dell'allegato, è aggiunto il seguente trattino:
- «— se del caso, descrizione delle zone rurali che presentano problemi strutturali di cui all'articolo 2 del presente regolamento.»
- 23) Al punto 12 dell'allegato, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. *Indicazioni dettagliate sull'attuazione degli articoli 46, 47 e 48 del presente regolamento*
- Questa parte dovrebbe includere le singole misure di controllo, tese a verificare il merito della richiesta ed il rispetto delle condizioni per il sostegno, nonché le regole per le sanzioni.»
- 24) Al punto 12 dell'allegato, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. *Indicazioni dettagliate sul rispetto dei criteri generali di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 1685/2000*
- Articolo 32 bis del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Ad eccezione dei punti 13 e 19 dell'articolo 1, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DERIVANTI DALLA MODULAZIONE

	Anno 1		Anno 2		Anno 7		TOTALE	
	Spesa totale o pubblica ⁽¹⁾	Contributo UE ⁽²⁾	Spesa totale o pubblica ⁽¹⁾	Contributo UE ⁽²⁾	Spesa totale o pubblica ⁽¹⁾	Contributo UE ⁽²⁾	Spesa totale o pubblica ⁽¹⁾	Contributo UE ⁽²⁾
Prepensionamento								
Misure agroambientali								
Imboschimento								
Zone svantaggiate								
Totale Modulazione								

⁽¹⁾ Questa colonna riguarda le spese previste (in termini di spesa totale o pubblica) ed è fornita a scopo indicativo.

⁽²⁾ Questa colonna riguarda il contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato secondo i tassi e le modalità stabiliti per ciascuna misura del programma.

⁽³⁾ La voce "precedenti misure di accompagnamento" comprende tutti i pagamenti a tale titolo effettuati tra il 16 ottobre 1999 e la data di approvazione del piano da parte della Commissione.

⁽⁴⁾ Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/1999. Gli Stati membri devono definire i criteri atti ad identificare chiaramente la spesa da integrare nella programmazione.

Nota: Dove la stessa misura compare all'interno di più di una priorità, lo Stato membro fornirà, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva che riporti tutte le spese relative alla misura. Questa tabella aggiuntiva deve seguire la struttura della tabella di cui sopra e l'ordine dell'elenco seguente.

— Le misure sono definite come segue:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) insediamento dei giovani agricoltori;
- c) formazione;
- d) prepensionamento;
- e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
- f) misure agroambientali;
- g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
- h) imboschimento delle superfici agricole;
- i) altre misure forestali;
- j) miglioramento fondiario;
- k) ricomposizione fondiaria;
- l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;
- m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
- n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;
- p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
- q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;
- r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
- s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;
- t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
- u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
- v) ingegneria finanziaria.

— *Risorse del FEAOG, sezione garanzia per le misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo del zone rurali adottate in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 nelle zone (rurali) dell'obiettivo 2: milioni di euro (% del totale previsto per l'articolo 33).»*

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2000****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 233ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 233ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2077/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro
e per il burro concentrato per la 61ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di
cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si

può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Tenuto conto del livello delle offerte ricevute, non è dato alcun seguito alla gara relativa alla vendita di burro d'intervento con rivelatori.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 61ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Per quanto riguarda la vendita di burro di intervento (con rivelatori), non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 61ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	222	—	—
		Concentrato	211	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	144	—	—
		Concentrato	144	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
	Burro < 82 %		92	88	—	—
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2078/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 21 300 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 21 300 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	131,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	105,00		R02	EUR/t	137,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	105,00		R03	EUR/t	142,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		A97	EUR/t	137,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	137,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	105,00		R01	EUR/t	131,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	105,00		A97	EUR/t	137,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	137,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 67 9900	—	EUR/t	—
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	131,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	105,00		R02	EUR/t	137,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		R03	EUR/t	142,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	105,00		064	EUR/t	94,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	105,00		A97	EUR/t	137,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	137,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R01	EUR/t	131,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	131,00		A97	EUR/t	137,00
	R02	EUR/t	137,00	1006 30 94 9100	064	EUR/t	94,00
	R03	EUR/t	142,00		R01	EUR/t	131,00
	A97	EUR/t	137,00		R02	EUR/t	137,00
	021 e 023	EUR/t	137,00		R03	EUR/t	142,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	131,00		064	EUR/t	94,00
	A97	EUR/t	137,00	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	137,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	131,00		064	EUR/t	94,00
	R02	EUR/t	137,00		R01	EUR/t	131,00
	R03	EUR/t	142,00		R02	EUR/t	137,00
	A97	EUR/t	137,00		R03	EUR/t	142,00
	021 e 023	EUR/t	137,00		064	EUR/t	94,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	131,00	1006 30 96 9100	A97	EUR/t	137,00
	A97	EUR/t	137,00		021 e 023	EUR/t	137,00
					R01	EUR/t	131,00
					A97	EUR/t	137,00
					064	EUR/t	94,00
				1006 30 96 9900	021 e 023	EUR/t	137,00
					R01	EUR/t	131,00
					A97	EUR/t	137,00
					064	EUR/t	94,00
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	137,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per i quantitativi seguenti, ripartiti per destinazione:
Destinazione R01: 5 000 t
Destinazioni R02, R03: 5 000 t
Destinazioni 021 e 023: 1 000 t
Destinazione 064: 10 000 t
Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2079/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	10,00
1002 00 00 9000	29,00
1003 00 90 9000	0,00
1004 00 00 9400	30,00
1005 90 00 9000	30,00
1006 30 92 9100	147,00
1006 30 92 9900	147,00
1006 30 94 9100	147,00
1006 30 94 9900	147,00
1006 30 96 9100	147,00
1006 30 96 9900	147,00
1006 30 98 9100	147,00
1006 30 98 9900	147,00
1006 30 65 9900	147,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	30,00
1101 00 15 9100	13,70
1101 00 15 9130	13,70
1102 20 10 9200	46,14
1102 20 10 9400	39,55
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	0,00
1103 11 10 9200	0,00
1103 11 90 9200	0,00
1103 13 10 9100	59,33
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	61,88
1104 21 50 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2080/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	20,60	10,60
	di bassa qualità	48,44	38,44
1002 00 00	Segala	39,49	29,49
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	39,49	29,49
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	39,49	29,49
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	66,66	56,66
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	66,66	56,66
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,49	29,49

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.9.2000 al 28.9.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	131,06	127,33	107,19	86,88	186,93 (**)	176,93 (**)	110,57 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	12,50	4,81	6,89	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,53	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,46 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,83 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2081/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2000**

che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE ⁽²⁾, qui di seguito «decisione PTOM», in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha constatato che le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) hanno registrato dal 1997 fino al 1999 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM. Tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 53 000 tonnellate nel 1999. I prodotti suddetti fruiscono all'importazione nella Comunità di esenzione dai dazi all'importazione e sono ammessi senza limiti quantitativi conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM.
- (2) Con la decisione del 25 febbraio 2000 che proroga la decisione 91/482/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea, il Consiglio ha prorogato di un anno, fino al 28 febbraio 2001, il periodo di applicazione della decisione PTOM.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 465/2000 della Commissione, del 29 febbraio 2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM ⁽³⁾, la Commissione ha limitato l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti di cui al considerando 1 ad un volume massimo di 3 340 tonnellate di zucchero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre 2000.
- (4) Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di circa 12,8 milioni di tonnellate all'anno. La produzione in regime di quota di circa 14,3 milioni di tonnellate annue. Pertanto, qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato. Per questo zucchero, limitatamente a determi-

nate quote, vengono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni è limitato dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round ⁽⁴⁾ ed è ridotto da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001.

- (5) Queste difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'OCM dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione ha deciso di ridurre di 500 000 tonnellate le quote dei produttori comunitari ⁽⁵⁾. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito.
- (6) Di conseguenza, permangono difficoltà che comportano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità. La Commissione ha pertanto deciso, il 19 settembre 2000, che va mantenuta l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 109 della decisione PTOM nei confronti delle importazioni PTOM con origine cumulata CE/PTOM per i prodotti del settore dello zucchero.
- (7) La decisione PTOM come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
- (8) A tal fine, è opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 4 848 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 28 febbraio 2001. Il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999, anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale. Nel determinare le quantità di zucchero di cui tener conto, la Commissione prende atto della posizione assunta dal presidente del Tribunale di primo grado delle

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ Articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).

CE con le ordinanze del 12 luglio e dell'8 agosto 2000 nelle cause T-94/00R, T-110/00R e T/159/00R⁽¹⁾, pur non ritenendola giustificata. Per evitare inutili procedure e unicamente ai fini dell'adozione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione prende in considerazione, per lo zucchero del codice NC 1701 e per il 1997, il volume totale di 10 372,2 tonnellate, che corrisponde alle importazioni totali, constatate da Eurostat, di zucchero in provenienza dai PTOM con le origini cumulate CE/PTOM e ACP/PTOM.

- (9) Anche le importazioni dei prodotti dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 devono essere sottoposte a misure di salvaguardia a causa del tenore elevato di zucchero e degli effetti negativi, della stessa natura di quelli per lo zucchero come tale, sull'OCM dello zucchero. Questa misura dovrebbe garantire che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati in provenienza dai PTOM non superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.
- (10) La Commissione si riserva il diritto di proporre al Consiglio, nell'ambito della revisione della decisione PTOM, di sopprimere le disposizioni che consentono il cumulo oppure di applicare un limite quantitativo al livello più basso possibile, tenuto conto dei vantaggi economici effettivi dei PTOM, degli obiettivi della politica agricola comune e dei vincoli di bilancio.
- (11) Il rispetto delle disposizioni introdotte dal presente regolamento può essere garantito dai controlli specifici relativi alle merci importate oggetto delle misure previste dal presente regolamento, nonché dai controlli istituiti tramite le disposizioni comunitarie in materia di immisione in libera pratica e di valore in dogana, introdotte segnatamente dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999⁽³⁾, applicabili agli scambi con i paesi terzi.
- (12) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli. Vi devono figurare, in particolare, la prova che il richiedente pratica abitualmente l'attività commerciale nel settore dello zucchero, una dichiarazione secondo cui la stessa persona non ha presentato altre domande di titoli e la prova che è stata costituita una cauzione specifica per l'adempimento degli obblighi derivanti dai titoli.
- (13) Alla luce degli effetti delle importazioni è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE è ammessa per un quantitativo di 4 848 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato.

Articolo 2

1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione.
2. Gli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione⁽⁴⁾, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM, si applicano mutatis mutandis.

Tuttavia:

- i titoli recano il numero d'ordine 53.0001,
- le domande di titoli possono vertere su un quantitativo massimo di 4 848 tonnellate,
- non si applica l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97,
- le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, tranne nel mese d'ottobre 2000, in cui le domande sono presentate entro il 15 ottobre 2000,
- il coefficiente uniforme di riduzione nonché la sospensione della presentazione di nuove domande si applicano quando le domande di titoli d'importazione determinano il superamento del volume di 4 848 tonnellate nel periodo di applicazione del presente regolamento,
- la validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello del loro rilascio.

3. Le domande di titoli d'importazione sono accompagnate da copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio⁽⁵⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, concernenti lo zucchero dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2000 fino al 28 febbraio 2001.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicate.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2000

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 2735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/583/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/78/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 90/675/CE del Consiglio ⁽²⁾ in virtù della quale è stata adottata la decisione 94/360/CE della Commissione ⁽³⁾ relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi.
- (2) A seguito del rilevamento di tracce di ormoni xenobiotici promotori della crescita in carni importate provenienti dagli Stati Uniti d'America è stato introdotto, con la decisione 1999/302/CE della Commissione ⁽⁴⁾, un sistema di controllo rafforzato su tutte le carni fresche e le frattaglie bovine in provenienza da tale paese, escluse le carni e frattaglie di bisonte.
- (3) Dopo l'individuazione di tali residui le autorità statunitensi hanno rafforzato nel giugno 1999 il loro programma «bovini senza ormoni». In seguito, tuttavia, ad ulteriori problemi constatati durante una missione negli Stati Uniti condotta dall'Ufficio alimentare e veteri-

nario della Commissione, il programma suddetto è stato sospeso nel luglio 1999 per essere poi rilanciato nel mese di settembre successivo, in una forma più rigorosa, quale programma «bestiame non trattato con ormoni».

- (4) Nei controlli supplementari istituiti con la decisione 1999/302/CE non è stato rilevato alcun campione positivo durante il periodo in causa, né sono stati riscontrati risultati positivi in alcuna delle prove eseguite nell'ambito del programma di prove supplementari della Commissione per l'individuazione degli ormoni.
- (5) Si ritiene che sia ora opportuno abolire le misure di salvaguardia supplementari adottate nel 1999 e ridurre la frequenza dei controlli sulle carni fresche importate dagli Stati Uniti d'America, passando dal controllo su tutte le partite al controllo del 20 % delle stesse, percentuale equivalente al tasso normale dei controlli materiali su tutte le carni fresche importate dai paesi terzi, fissato dalla decisione 94/360/CE.
- (6) È importante precisare che tutte le spedizioni di carni fresche importate dagli Stati Uniti soggette a controlli materiali devono comunque essere sottoposte a esami di laboratorio per la ricerca di residui di ormoni.
- (7) La presente decisione è un primo passo verso la completa eliminazione dell'obbligo di sottoporre alla ricerca di ormoni ogni partita selezionata per i controlli materiali. Essa sarà riesaminata sulla base dei futuri risultati dei controlli.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 bis, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— la frequenza dei controlli materiali è del 20 %».

2) All'articolo 1 bis, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— da ogni partita controllata vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare successivamente l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti

ormoni xenobiotici: acetato di melengestrolone, trenbolone, zeranolo e stilbeni, dietilstilbestrolo incluso, nonché di livelli anormalmente elevati di residui degli ormoni naturali 17 beta estradiolo, progesterone e testosterone».

3) All'articolo 1 bis è soppresso il paragrafo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2000

che proroga e modifica la posizione comune 1999/206/PESC relativa all'Etiopia e all'Eritrea, per quanto riguarda l'embargo sulle armi destinate all'Etiopia e all'Eritrea

(2000/584/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 1999/206/PESC del Consiglio, del 15 marzo 1999, relativa all'Etiopia e all'Eritrea ⁽¹⁾, scade il 30 settembre 2000.
- (2) La risoluzione 1298 (2000), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 maggio 2000 dispone il divieto, per gli Stati membri, di vendere o fornire all'Etiopia e all'Eritrea armi e materiale connesso, nonché di prestare assistenza tecnica al riguardo.
- (3) Deroghe a tale divieto sono state disposte con le risoluzioni 1298 (2000), 1312 (2000) e 1320 (2000).
- (4) Nella dichiarazione pubblicata il 20 giugno 2000 il Consiglio europeo esprime soddisfazione per la firma di un accordo di cessazione delle ostilità.
- (5) Occorre continuare a incoraggiare le due parti a portare positivamente a termine i negoziati avviati per comporre il contenzioso che le contrappone.
- (6) Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 della posizione comune 1999/206/PESC, occorre prorogare tale posizione comune e modificarla per tener conto delle risoluzioni 1298 (2000), 1312 (2000) e 1320 (2000),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 1999/206/PESC è prorogata fino al 31 marzo 2001.

Essa è oggetto di esame continuo.

Articolo 2

Il seguente articolo è inserito nella posizione comune 1999/206/PESC;

«Articolo 1 bis

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica:

- a) alla fornitura di equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario approvata dal comitato istituito a norma del paragrafo 8 della risoluzione 1298 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- b) alla vendita ed alla fornitura di armi e di materiali connessi ad uso esclusivo delle Nazioni Unite in Etiopia o in Eritrea; e
- c) alla vendita e alla fornitura di equipaggiamenti e di materiali connessi, ivi compreso il materiale di assistenza tecnica e di formazione, destinati esclusivamente allo sminamento effettuato all'interno dell'Etiopia o dell'Eritrea sotto gli auspici del servizio delle Nazioni Unite per l'azione antimine.»

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

⁽¹⁾ GU L 72 del 18.3.1999, pag. 1. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 2000/230/PESC (GU L 73 del 22.3.2000, pag. 1).